



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022: disposizioni per la presentazione delle domande di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, estensione della parità, classi intermedie e collaterali, sospensione e cessazione

Con C.M. prot.n. 20651 del 12 novembre 2020 il MIUR ha fissato al 25/1/2021 il termine ultimo per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2021/22 per le scuole di ogni ordine e grado.

Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Rappresentanti Legali delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08, di:

- **nuove sezioni di scuole dell'infanzia**
- **estensione della parità (raddoppiamento di sezione)**
- **classi collaterali**
- **classi quinte collaterali**

Le istanze andranno spedite via pec all'indirizzo **drlo@postacert.istruzione.it** e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.

1. Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria

I Gestori/Rappresentanti Legali che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2021-2022, dovranno farne richiesta a questo Ufficio, entro il termine del **20 luglio 2021**.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere autorizzate nuove sezioni entro il **31 agosto 2021**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante:

- a) presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b) elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
- c) elenco dei docenti completo dei dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione non ha scadenza temporale. Qualora non venga attivata è necessario comunicarlo all'Ufficio prima dell'inizio delle lezioni.

Qualora venga sospesa occorre presentare apposita richiesta (v. par. 6).

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia senza aver preventivamente ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

2. Estensione della parità scolastica (raddoppiamento di sezione)

Le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare tutti gli alunni iscritti nelle sezioni esistenti e intendono attivare classi prime di una nuova sezione con la prospettiva di completamento della stessa o attivare un'intera sezione aggiuntiva, possono presentare richiesta a questo Ufficio, utilizzando il modello allegato entro il termine del **31.3.2021**.

La domanda di estensione non può essere riferita alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, richiesta che deve essere invece trattata come istanza di nuova parità.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b) elenco degli alunni iscritti (indicare le sole iniziali) con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2021);
- c) elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2021);
- d) relazione firmata del Rappresentante Legale in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistenti.

L'Ufficio, previa istruttoria condotta da un'apposita Commissione che avrà il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti di eventuali accertamenti ispettivi che la Direzione potrà disporre, emetterà il decreto di autorizzazione o di diniego entro il **30 giugno 2021**.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi per estensione di parità senza avere preventivamente ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

3. Attivazione di classi iniziali e intermedie collaterali paritarie

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 D.M. n. 83/08), utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2021**.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il **31 agosto 2021**.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b) elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza;
- c) elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento;
- d) relazione firmata del Rappresentante Legale contenente le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, proseguendo negli anni al fine di istituire un corso completo, occorre richiedere l'estensione della parità.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali senza aver preventivamente ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

Precisazioni su estensioni e classi collaterali

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni e delle misure di contenimento del contagio da SarCov2 introdotte a partire dall'anno 2020.

Si intende, quindi, come l'effettiva "numerosità" degli alunni sia un elemento da valutare attentamente, anche e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattica-educativa nel gruppo classe. Tale principio riguarda anche l'istituto dell'estensione.

In questo contesto, pertanto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Tuttavia, ove l'emergenza epidemiologica dovesse proseguire anche nell'a.s. 2021/22, l'Amministrazione, nel valutare le richieste, terrà conto della necessità di applicare adeguate misure di contenimento del contagio.

Presupposto per il funzionamento della scuola paritaria è, infatti, che l'erogazione del servizio scolastico corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda educativa delle famiglie e con le esigenze culturali sociali e di salute della comunità.

4. Classi prime dei percorsi quadriennali

Gli istituti di scuola secondaria superiore quadriennali che hanno ottenuto la parità nell'a.s. 2018/2019, che attiveranno nuove classi prime nell'a.s. 2021/22 ai sensi della C.M. del 12 novembre 2020 n. 20651, non dovranno presentare nuova istanza di parità.

Le classi (nel limite di una sola per singola scuola, come precisato nella citata circolare) dovranno essere regolarmente comunicate tramite inserimento nelle piattaforme istituzionali.

5. Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 D.M. n. 83/2008), utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2021**.

Solo in caso di particolari situazioni sopravvenute successivamente a tale data, opportunamente documentate per la loro eccezionalità, l'Ufficio si riserva di valutare ulteriori richieste di attivazione di classi quinte collaterali entro il **20 agosto 2021**.

L'art. 1 comma 4 lettera f) della legge 10 marzo 2000, n. 62 sancisce il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. Il numero di classi quinte collaterali non può essere infatti superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. Come precisato in riferimento alle classi collaterali intermedie, in tale contesto non possono però essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non sono considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula o certificato di agibilità a uso scolastico);
- b) elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto, della scuola ove lo stesso è stato conseguito e della scuola secondaria di secondo grado (o CFP) di provenienza, con specificazione dell'indirizzo frequentato;
- c) elenco nominativo dei docenti con relativo titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento;
- d) relazione firmata del Rappresentante Legale sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto comunque divieto di attivare classi quinte collaterali senza che sia stato preventivamente ottenuto il relativo provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

6. Sospensione di funzionamento delle classi e delle sezioni

In caso di mancata attivazione di una o più classi/sezioni o di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata, il Rappresentante Legale della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione, utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio** (o entro l'avvio dell'anno scolastico, se l'informazione non è ancora disponibile).

Se nell'a.s. successivo la classe/sezione viene riattivata occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio, sempre entro il **20 luglio** e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico. Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni nella piattaforma SharePoint ai sensi dell'art. 5 del DM 83/2008.

Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f del DM 83/2008.

7. Classi articolate (per scuole secondarie di secondo grado)

Quanto alle classi articolate, esse non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica. La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità) è piuttosto una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e inserita nel Piano Triennale della Offerta Formativa (PTOF). L'istituzione scolastica deve però garantire che i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti, oltre, naturalmente, alle operazioni di valutazione e scrutinio finale.

In sede di inserimento dei dati nelle piattaforme istituzionali, le classi così composte vanno indicate come singole classi, ognuna con il proprio relativo numero di alunni, anche al fine di evitare duplicazioni nel calcolo dei contributi.

8. Cessazione dell'attività della scuola

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Rappresentante Legale è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale Sidi del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale trasferimento degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado e indirizzo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Letizia AFFATATO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

- Allegato 1: domanda attivazione classi collaterali (word, 32 kb)
- Allegato 2 : domanda di attivazione sezione scuola dell'infanzia (word, 24 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word, 20 kb)
- Allegato 4: domanda di estensione della parità (word, 25 kb)
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 44 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato

Referenti: LC - NR

Numeri di telefono: 02-574627287 e 02 574627318